Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" – Bari

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La composizione, le competenze e gli adempimenti del Consiglio d'Istituto sono indicati negli articoli 8-10 del Testo Unico del 16 aprile 1994 n.297 e del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

1 - Competenze del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio e' l'Organo della scuola che, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività' della Scuola, nei limiti delle disponibilità' di bilancio nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno dell'Istituto;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; di iniziative di integrazione e di sostegno previste dall'art. 7 della legge 4.8.1977 n. 517;

d) promozione di contatti con le altre scuole per realizzare scambi di esperienze ed intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

e) partecipazione dell'Istituto ad attività' culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

Oltre alle suddette attribuzioni previste nell'art. 6 del D.P.R. 416, spetta al Consiglio d'Istituto:

1 - indicare i criteri generali per la formazione delle classi;

2 - esprimere pareri al Collegio dei Docenti in materia di sperimentazione metodologico-didattica che richiedono l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.

2- Nomina dei Membri del Consiglio

I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico. A norma dell'art. 4 del D.I. 28.5.57 in caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, e' consentita la sostituzione con il Docente da lui delegato ai sensi dell'art. 3 ultimo comma del D.P.R. 417.

3- Elezione del Presidente

Nella prima seduta il Consiglio e' presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la meta' più' uno dei componenti in carica. A parità' di voti e' eletto il più' anziano di età'.

4- Attribuzione del Presidente
Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la prima realizzazione dei compiti del Consiglio.
In particolare:
a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
b) esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della Scuola;
c) previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti degli altri Istituti ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416;
d) affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
e) autentica con la propria firma i verbali delle riunioni;

5- Elezione del Vice Presidente
Il Consiglio può' deliberare di eleggere anche un vice-presidente, da votarsi fra i genitori componenti del Consiglio stesso, secondo le stesse modalità' previste per l'elezione del Presidente.

6- Attribuzioni del Vice-Presidente
Il vice presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.

7- Funzioni del Segretario del Consiglio
Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali discussioni secondo le modalità' di cui all'art. 15 e di sottoscrivere unitamente al Presidente le deliberazioni del Consiglio, oltre al verbale.

8- Convocazione del Consiglio
Il Consiglio e' convocato dal Presidente, il quale e' tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei membri del Consiglio, da un quarto del Collegio dei Docenti o da almeno 20 genitori.
La richiesta di convocazione deve indicare la data e l'ordine del giorno.
E' facoltà' del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
La convocazione, comunque, non può' essere rinviata più' di 10 giorni oltre il termine indicato.

9- Modalità' di convocazione del Consiglio
La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura dell'Ufficio di segreteria per iscritto o tramite PEC, ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g. e allegando eventuali documenti oggetto della discussione.

10- Formazione dell'Ordine del Giorno
L'Ordine del Giorno della convocazione e' formulato dal Presidente, sentita la Giunta o il Dirigente Scolastico e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri e dagli altri Organi della Scuola.

11- Sede delle Riunioni
Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Chi non può partecipare alla riunione è tenuto a darne comunicazione all'ufficio di segreteria o al Presidente del Consiglio di Istituto.
Il membro che si assenti in modo ingiustificato dalle riunioni per tre volte decade automaticamente dall'incarico.

12- Facoltà' di Parlare - Modalità' della Discussione
Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del Consiglio. Il Consiglio, con propria deliberazione, può' decidere di sentire a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola, con compiti medico-psico-pedagogico e di orientamento.
Eventualmente il Consiglio può' decidere, per determinati argomenti, di sentire anche gli interessati in materia. La discussione e' un momento di sostanziale importanza perché' consente ad ogni membro di essere adeguatamente informato sull'argomento all'O.d.G. e di valutarne i diversi aspetti.
Ogni membro e' tenuto ad usare un linguaggio corretto.
Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e da' inizio alla votazione, non e' consentito ai membri di effettuare ulteriori interventi.

13- Validità' delle Sedute e delle deliberazioni del Consiglio

Premesso che il Consiglio d'Istituto e' validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, va precisato che, per la validità delle adunanze del Consiglio nonché della Giunta Esecutiva, e' richiesta la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, in caso di parità' prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono sempre palesi e per alzata di mano.
La votazione e' segreta solo quando riguarda persone.

14- Verbale e Pubblicazione degli Atti

1- Ogni seduta ha inizio con la lettura del verbale della seduta precedente. Ogni membro del Consiglio può' far iscrivere una propria dichiarazione nel merito dei punti all'o.d.g.
2- Di ogni seduta, a cura del segretario, e' redatto un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.
3- Il verbale e' firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni dalla seduta.
4- Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito Albo a cura della segreteria della Scuola.
La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo e' consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio ; il Preside ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
L'affissione all'Albo avviene entro un termine di 8 giorni dalla seduta. La copia delle deliberazioni resta esposta per 10 giorni.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

15- Diritti dei Membri del Consiglio

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni o copia degli Atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro del Consiglio può' chiedere al Presidente informazioni e spiegazioni sull'esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

16- La Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente e due genitori.
Della G.E. fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza della scuola ed il DSGA della scuola che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

La G.E. predispone il Bilancio Preventivo e le eventuali variazioni, nonché' il Conto Consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione di delibere dello stesso.
Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza.
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull'O.d.G.
I membri del Consiglio di Istituto possono prendere visione degli Atti della G.E.
Ai sensi dell'art. 6 della legge 11.10.1977, n. 478, la G.E. e' competente ad adottare a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari previsti sub e), f), g), h) ed i), dell'art. 19 del R.D. 4.5.1925, n. 653.
Le deliberazioni sono adottate su proposta del Consiglio di Classe.

17- Commissioni di Lavoro nel Consiglio

Il Consiglio di Istituto al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'art. 6 del DPR 416, può' decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, Commissioni di lavoro. Esse si riuniscono su convocazione del presidente del Consiglio d'Istituto.
Le Commissioni di Lavoro non possono avere nessun potere decisionale e svolgono la propria attività' secondo le direttive e le modalità' stabilite dal Consiglio stesso.
Le C. di Lavoro, per svolgere i propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio di Istituto, sentire gli interessati in materia.